Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “EMANUELA LOI”

07024 LA MADDALENA (OT)

Codice Fiscale: 91040290909 - Codice Meccanografico:

SSIC833008

ssic833008@istruzione.it - ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.edu.it

tel. 0789.737398 - fax 0789.730265

PROT. LA MADDALENA, LI 09/09/2026

A TUTTO IL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
BACHECA
SITO

CONGEDI E PERMESSI 2026

Si informa che la **Legge di Bilancio 2026 (LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199),** già da quest’anno ha introdotto significative novità riguardanti i congedi parentali e i permessi per i lavoratori della scuola, estendendo i limiti di età e potenziando le tutele per la genitorialità.
Ecco una descrizione schematica delle principali variazioni a decorrere dal **1° gennaio 2026**:

ESTENSIONE DELL'ETÀ DEL FIGLIO

L'arco temporale per fruire del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio è stato sensibilmente ampliato:

Congedo Parentale: fruibile fino ai **14 anni** di età del figlio (precedentemente il limite era 12 anni).

- ✓ **Adozioni e Affidamenti:** il limite dei 14 anni si applica anche a partire dall'ingresso del minore in famiglia.
- ✓ **Malattia del Figlio:** estensione della possibilità di assentarsi fino ai **14 anni** di età

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA DELEUCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

(precedentemente il limite era 8 anni).

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE

La retribuzione dei primi 9 mesi di congedo varia in base alla data di conclusione del congedo di maternità o paternità obbligatorio, le segreterie scolastiche sono tenute a verificare con estrema attenzione la data finale del congedo obbligatorio per determinare correttamente se il dipendente ha diritto a uno o due mesi all'80%

Quadro sinottico riepilogativo.

Periodo fine maternità/paternità	Primi 30 giorni	Mesi successivi (Indennità 80%)	Restanti mesi (Indennità 30%)
Entro il 31/12/2023	100% fino a 14 anni	Non previsto	8 mesi al 30%
Tra 01/01/2024 e 31/12/2024	100% fino a 14 anni	**1 mese** all'80% (entro i 6 anni del figlio)	7 mesi al 30%
Dopo il 31/12/2024	100% fino a 14 anni	**2 mesi** all'80% (entro i 6 anni del figlio)	6 mesi al 30%

Oltre il 9° mese: Per il 10° e 11° mese, l'indennità al 30% spetta solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO (NUOVA DISCIPLINA)

Dal 2026 cambiano i giorni spettanti per i figli di età compresa tra i **4 e i 14 anni**:

Giorni spettanti: 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore (non retribuiti), da fruire alternativamente. Il c**alcolo:** si riferisce esclusivamente ai giorni lavorativi; i festivi ricompresi nel periodo non vengono conteggiati. questi 10 giorni sono considerati **servizio effettivo** sia per il personale a tempo determinato (punteggio graduatorie) che indeterminato. **Per i Figli fino a 3 anni:** resta invariata la disciplina che prevede i primi 30 giorni per ogni anno retribuiti al 100%.

ALTRE TUTELE (LEGGE 106/2025)

Sono state introdotte ulteriori misure, permessi per esami e cure, per lavoratori con gravi patologie o figli con invalidità, 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito (dal 1° gennaio 2026) per lavoratori (o figli minorenni) con invalidità pari o superiore al 74%, destinatari sono i lavoratori con malattie oncologiche (anche in follow-up), malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%. Il beneficio si estende ai genitori con figli minorenni aventi gli stessi requisiti di salute.

Le ore possono essere usate per visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure mediche

frequenti è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista (struttura pubblica o privata accreditata). Per i figli minorenni, basta anche il verbale che attesti l'indennità di frequenza.

CONGEDO FINO A 24 MESI PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE O INVALIDANTI

Già attivo dal 9 agosto 2025, questo istituto offre una protezione a lungo termine può essere fruito in modo continuativo o frazionato, non è prevista retribuzione, ma è garantita la conservazione del posto di lavoro. il periodo non conta per l'anzianità di servizio, ma il lavoratore ha la facoltà di **riscattarlo ai fini pensionistici**. È considerato un diritto "residuale", ovvero si attiva dopo aver esaurito altri periodi di assenza giustificata.

La Dirigente Scolastica (Prof.ssa Deleuchi Alessandra)

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii